



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA N. 28**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI AMBIENTALI.
APPROVAZIONE**

L'Anno 2006, addì ventotto del mese di novembre, alle ore 15.00 nella sala delle adunanze del Consorzio, a Carignano (TO), Via Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione straordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei Signori:

			P	A
Gilberto GIUFFRIDA	BEINASCO	Sindaco	X	
Andrea APPIANO	BRUINO	Sindaco	X	
Domenico OSELLA	CANDIOLO	Delegato	X	
Giorgio ALBERTINO	CARIGNANO	Delegato	X	
Costanzo FERRERO	CASTAGNOLE P.TE	Sindaco	X	
Salvatore GERACE	LA LOGGIA	Sindaco	X	
Sergio FERRERO	LOMBRIASCO	Sindaco	X	
Lorenzo BONARDI	MONCALIERI	Sindaco	X	
Gian Pietro TOLARDO	NICHELINO	Delegato	X	
Enzo STASSI	ORBASSANO	Delegato	X	
Marco LOMELLO	OSASIO	Sindaco		X
Fiorenzo GAMNA	PANCALIERI	Sindaco	X	
Fulvio BUSSANO	PIOBESI	Sindaco		X
Laura OLIVERO	PIOSSASCO	Sindaco	X	
Amalia NEIROTTI	RIVALTA	Sindaco	X	
Carlo BENISSONE	TROFARELLO	Delegato	X	
Giovanni POLLONE	VILLASTELLONE	Sindaco		X
Maria Teresa MAIRO	VINOVO	Sindaco	X	
Rinaldo CANDEAGO	VIRLE	Sindaco	X	

assiste alla seduta il Segretario, dott. Giuseppe Geraci

Partecipa alla seduta il Sig. MASSIMINO Giuseppe in qualità di Presidente del C.d.A.

Presenti 16 membri in rappresentanza di quote 96/100;

ASSEMBLEA DEI COMUNI

vista la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

“Regolamento di accesso agli atti e informazioni ambientali. Approvazione”

Udito la relazione del Presidente

- Dato atto che non ci sono interventi dei sindaci;

Il Presidente pone ai voti la proposta;

Proceduto a votazione, la stessa offre il seguente risultato:

- Con votazione palese, e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti 16 in rappresentanza di 96 quote su 100

Votanti 16

Astenuti 1 (Mairo) in rappresentanza di 5 quote su 100

Contrari 0

Voti favorevoli 15 in rappresentanza di 91 quote su 100

D E L I B E R A

di approvare la allegata proposta di deliberazione relativa a:

**REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI AMBIENTALI.
APPROVAZIONE**

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione favorevole e palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti 16 in rappresentanza di 96 quote su 100

Votanti 16

Astenuti 1 (Mairo) in rappresentanza di 5 quote su 100

Contrari 0

Voti favorevoli 15 in rappresentanza di 91 quote su 100

D E L I B E R A

altresì, di rendere la presente immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



ATTI DELL'ASSEMBLEA

SEDUTA DEL 28/11/ 2006

DELIBERA N.

**OGGETTO: REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI
AMBIENTALI. APPROVAZIONE**

- **VISTO** l'art. 7 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000, con il quale viene riconosciuta la potestà regolamentare dei Comuni e delle Province, ed in particolare il potere di detti enti di dotarsi di regolamenti che disciplinino, nelle materie di propria competenza, il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e contenuti nello Statuto;
- **VISTO** l'art. 2 del suddetto decreto legislativo che include nel proprio ambito applicativo i consorzi partecipati dagli enti locali, con esclusione di quelli aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;
- **PRESO ATTO** che la prevalente giurisprudenza considera prive di rilevanza economica ed imprenditoriale le attività dirette a soddisfare un bisogno generale della collettività;
- **VISTO** l'art. 10 della Legge Regione Piemonte n. 24/2002, che fa obbligo ai comuni appartenenti allo stesso bacino di assicurare l'organizzazione in forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, attraverso consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 267/2000;
- **DATO ATTO** che in esecuzione del suddetto disposto normativo, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni consorziati n. 20 del 28.11.2003, il Consorzio Intercomunale Torino Sud veniva trasformato nel Consorzio Obbligatorio di Bacino assumendo la denominazione di Consorzio per la Valorizzazione dei Rifiuti 14, abbreviato in Co.Va.R. 14;
- **DATO ATTO**, altresì, che a seguito della suddetta trasformazione istituzionale il Co.Va.R.14 è assoggettato alla disciplina dettata per gli Enti locali;
- **VISTO** il Capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi;
- **VISTO** altresì il D.lgs 19 agosto 2005 n. 195 rubricato "*Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*";
- **VISTO** il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;

- **CONSIDERATA** la necessità di dotare il proprio ente di un Regolamento che disciplini in modo organico la procedura di accesso sia ai documenti amministrativi sia alle informazioni anche di carattere prettamente ambientale;
- **VISTO** l'allegato schema di regolamento di accesso agli atti e alle informazioni ambientali;
- **VISTO** l'art. 13 dello Statuto consortile che attribuisce all'Assemblea dei Sindaci la competenza all'approvazione dei regolamenti consortili;

SI PROPONE

- 1) Di approvare lo schema di regolamento di accesso agli atti e alle informazioni ambientali allegato alla presente deliberazione;
- 2) Di disporre l'entrata in vigore del regolamento a decorrere dal 1 gennaio 2007;
- 3) Di deliberare l'immediata esecutività della presente.

COVAR14

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

***Regolamento
per l'accesso ai
documenti
amministrativi
e alle
informazioni
ambientali***

ART. 1- OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni anche ambientali stabilmente detenute, in relazione alle attività del Consorzio, in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., di seguito denominata "legge", nonché del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

2. Le società o altri enti e organismi istituiti, partecipati dal Consorzio o che gestiscono i servizi in affidamento, consentono l'esercizio del diritto di accesso ispirandosi ai principi contenuti nel presente regolamento e, ove titolari di autonomo potere di organizzazione, adottano proprie disposizioni in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione all'Albo Consortile o altra forma di pubblicità prescritta per gli atti dell'ente, compresa la pubblicità mediante strumenti informatici, elettronici e telematici dei documenti cui sia consentito l'accesso secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 2 – DEFINIZIONI e PRINCIPI IN MATERIA DI ACCESSO

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**esercizio del diritto di accesso**", il diritto degli interessati, secondo le modalità ed i limiti di cui al presente regolamento, all'accesso mediante richiesta di informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, esame e/o estrazione, di copia dei documenti e degli atti formati o detenuti stabilmente dall'ente, anche interni, di carattere istruttorio o inerenti ad attività private ovvero non formati da questo, purché stabilmente detenuti o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa o collegati all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'ente medesimo.
 - b) per "**interessati**", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso;
 - c) per "**controinteressati**", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
 - d) per "**documento amministrativo**", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento o, comunque,

utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, detenuti dal Consorzio e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

e) per “**informazione ambientale**” si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al n. 1);
- 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai nn. 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al n. 3);
- 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici di interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Tutti i documenti e gli atti dell'ente sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, del presente regolamento ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento all'interesse personale e concreto del richiedente, con particolare riguardo alla idoneità degli atti e dei documenti di produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, nonché in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti dell'istante.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, ad associazioni, comitati ed organizzazioni senza fini di lucro, costituiti, ai sensi del loro ordinamento interno, per la tutela degli interessi diffusi e collettivi di cui sono portatori.

4. L'interesse all'accesso è valutato considerata la sua relazione con l'oggetto della richiesta, rimanendo esclusa ogni valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità di eventuali domande giudiziali che potrebbero essere proposte dal richiedente o della sussistenza di eventuali lesioni di posizioni giuridiche soggettive, tenendo conto della normativa vigente sulla riservatezza.

5. In caso di diniego o di differimento, al richiedente, è data informazione delle modalità e dei termini delle tutele esperibili presso il Difensore Civico Provinciale ovvero presso gli organi di giustizia amministrativa.

6. Può accedere alle informazioni ambientali in possesso del Consorzio chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse (art. 3, comma 1, D.Lgs. 195/2005).

7. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente, con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e fino a quando il Consorzio ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi, ai quali si chiede di accedere.

8. La sussistenza di un interesse personale e concreto non è richiesta né per l'accesso alle informazioni ambientali (art. 3 D.Lgs. 195/2005), né per l'accesso ai seguenti documenti consortili che, pertanto, sono accessibili da chiunque ne faccia richiesta:

- Deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati;
- Determinazioni dirigenziali e relativi allegati;
- Ogni altro documento per il quale è prevista la pubblicazione nell'Albo consortile.

9. Il diritto di accesso degli Amministratori dei Comuni consorziati è esercitato

nell'ambito della carica ricoperta, nei limiti e per le finalità di cui all'art. 43 del D.lgs 267/2003.

Art. 4 – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

1. Fermo quanto previsto dal successivo art. 7, il Consorzio cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, cui al comma 2 dell'art. 9 del presente Regolamento.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Consorzio provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 5 – RICHIESTA DI ACCESSO DI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O DIFFUSI

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art. 6 – PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

1. Le misure organizzative adottate per il funzionamento del servizio di accesso sono rese pubbliche mediante la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.
2. I Cataloghi Pubblici dell'Informazione ambientale, contenenti l'elenco delle tipologie delle informazioni ambientali detenute dal Consorzio, sono stati istituiti in conformità con l'art. 4 del D.Lgs. 195/2005 e sono pubblicati sul sito internet del Consorzio.
3. Il Consorzio è, altresì, tenuto a predisporre un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.
4. In conformità con il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 195/2005, entro il 30 settembre 2007, il Consorzio per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione del piano di cui al precedente comma, almeno:
 - a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali e locali, aventi per oggetto l'ambiente;

- b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
- c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lett. a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dal Consorzio;
- d) la relazione sullo stato dell'ambiente. Prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;
- e) i dati o le sintesi dei dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
- f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione di impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'art. 3 del D.Lgs. 195/2005;
- g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, afferenti alle informazioni ambientali riguardanti le ipotesi individuate dall'art. 1, lett. e) del presente regolamento, ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'art. 3 del D. Lgs. 195/2005.

5. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

6. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24.02.1992, n. 225, e s.m.i., e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

7. Le disposizioni di cui alle lettere da a) a g) del presente articolo non si applicano all'informazione ambientale raccolta dal Consorzio precedentemente all'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/2005, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

Art. 7 – ACCESSO INFORMALE

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante

richiesta, anche verbale, all'ufficio del Consorzio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente ovvero, in mancanza, al Direttore del Consorzio.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenete le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. Il Consorzio, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 8 – PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, il Consorzio invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta per il solo caso in cui l'istanza sia consegnata a mani al Consorzio.

2. La richiesta formale presentata ad ente o società diversi da quelli nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dagli stessi immediatamente trasmessa all'ente o società competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

3. Al procedimento di accesso formale si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel precedente art. 7 del presente Regolamento.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Consorzio, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6. Responsabile del procedimento è il Responsabile con Posizione Organizzativa

dell'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. Ove la richiesta di accesso abbia ad oggetto informazioni ambientali o altre informazioni per il quale è consentito l'accesso (es. dati statistici sulla raccolta differenziata), responsabile del procedimento è il Responsabile con Posizione Organizzativa dell'unità competente a conoscere o elaborare dette informazioni. In difetto di un Responsabile con Posizione Organizzativa nell'Unità competente, responsabile del procedimento è il Direttore dell'ente.

7. Per quanto concerne la procedura di accesso all'informazione ambientale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 195/2005, il quale prevede che, fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 del medesimo decreto, e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, il Consorzio mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima, e comunque entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso, il Consorzio informa tempestivamente e, comunque entro il predetto termine di 30 giorni, il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

8. Nel caso in cui la richiesta d'accesso sia formulata in maniera eccessivamente generica, il Consorzio può richiedere al richiedente, al più presto, e comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, ovvero, può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta perché eccessivamente generica.

9. Nel caso in cui l'informazione ambientale sia richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione dei documenti, il Consorzio la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

- a) l'informazione sia già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'art. 6 del presente regolamento, e facilmente accessibile per il richiedente;
- b) sia ragionevole per il Consorzio renderla disponibile in altra forma o formato.

10. Nei casi in cui alle precedenti lettere a) e b), il Consorzio comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

11. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'art. 2, lett. e), punto 2) del presente Regolamento, il Consorzio indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.

12. Il Consorzio mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

Art. 9 – ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E MODALITA' DI ACCESSO

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, ove questa sia presentata in modo formale, contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio del Consorzio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono stati dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto il rimborso spese relativo al costo di riproduzione e di ricerca. La tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione è quella prevista dall'allegato C.

7. Nella richiesta l'interessato specifica, altresì, se la copia debba essere rilasciata munita della dichiarazione di conformità all'originale e, in caso affermativo, anche il fine cui è destinata.

8. Qualora il Consorzio rilasci copie di atti o di documenti dichiarati conformi all'originale, oltre ai costi di cui sopra ed ai diritti di segreteria, sulle copie stesse deve essere applicata, salvo i casi di esenzione, previsti dal D.P.R. n. 642/72, l'imposta di bollo.

9. Il pagamento dei costi e dei rimborsi è effettuato al momento del ritiro delle copie richieste purché il numero delle pagine che compongono il documento sia inferiore a 100, ovvero il costo per la riproduzione e dei diritti sia comunque inferiore ad Euro 10,00. Diversamente si darà corso alla richiesta soltanto dopo l'avvenuto versamento delle relative spese da effettuarsi con pagamento in contante o a mezzo di vaglia postale,

assegno circolare non trasferibile, o bonifico bancario. Tale procedura sarà seguita anche ove l'interessato chieda l'invio della documentazione per posta o altro mezzo

10. L'accesso ai Cataloghi Pubblici delle informazioni ambientali e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'art. 25, comma 1, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., relativamente al rilascio di copie e quanto stabilito dal presente articolo ai commi precedenti.

11. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, il Consorzio può, in casi specifici applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dallo stesso determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi, il pubblico è adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata.

12. Nei casi in cui il Consorzio mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, può essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa è predeterminata ed è pubblica.

Art. 10 – NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge 241/90 e s.m.i., agli allegati al presente Regolamento, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze del Consorzio, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

4. In conformità con quanto disposto dall'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990, il Consorzio, nell'allegato A al presente regolamento, fissa le categorie di atti sottratti al diritto di accesso, e nell'allegato B quelle per le quali l'accesso viene momentaneamente differito.

5. Il Consorzio nel negare l'accesso deve previamente effettuare, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico e

l'interesse tutelato dall'esclusione dell'accesso.

6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, il Consorzio ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 195/2005, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista dall'art. 7 del decreto stesso.

Art. 11 – TUTELA AMMINISTRATIVA DINANZI ALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO E TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 3 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine al Difensore Civico competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione. Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

2. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi di diniego di accesso è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale decide in Camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e con gli stessi termini.

3. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore. Il Consorzio può essere rappresentato e difeso da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale del Consorzio.

4. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Art. 12 – ACCESSO PER VIA TELEMATICA

1. Il Consorzio assicura che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet consortile ed entra in vigore dal 1 gennaio 2007.

ALLEGATO A

DOCUMENTI ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO

Sono sottratti all'accesso, nei limiti stabiliti dall' art. 10 del presente regolamento, le seguenti categorie di atti e documenti amministrativi formati o comunque detenuti dal consorzio ai fini dell'attività amministrativa:

1. Documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per fini di prevenzione e repressione della criminalità o per la tutela del segreto istruttorio ed in particolare gli elaborati tecnico-progettuali e documentazione connessa relativamente ai lavori di installazione di sistemi di sicurezza riguardanti edifici pubblici e privati;
2. Documenti inaccessibili per previsione normativa e in particolare:
 - a) Relazioni riservate per disposizioni di legge dei direttori dei lavori e dei collaudatori di opere pubbliche, dei servizi e delle forniture;
 - b) Pareri legali espressi da consulenti giuridici o tecnici in relazione ad una lite potenziale o in atto e la corrispondenza inerente;
 - c) Atti difensivi posti in essere nel corso di giudizi e la corrispondenza inerente;
3. Documenti inaccessibili per assicurare la riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese ed in particolare:
 - a) Provvedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e documenti allegati;
 - b) Se richiesti da terzi i documenti relativi allo stato di servizio, agli accertamenti medici e della salute del personale dipendente, ai procedimenti disciplinari ed alle richieste ad essi preliminari;
 - c) Documenti o parti di documenti che contengono dati sensibili, di cui al D.lgs 196/2003 nei limiti previsti dalla legge stessa;
 - d) Corrispondenza tra privati ed atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
 - e) atti di pro movimento di azioni di responsabilità erariale o penale di fronte alle competenti Autorità giudiziarie;

Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Consorzio detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Per quanto concerne l'informazione ambientale, il divieto si estende:
ipotesi 1:

- a) l'informazione richiesta non è detenuta dal Consorzio. In tale caso questo, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;
- b) la richiesta è manifestamente irragionevole, avuto riguardo alle finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 195/2005;
- c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
- d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, il responsabile del procedimento informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
- e) la richiesta riguarda comunicazioni interne tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto d'accesso.

L'accesso all'informazione ambientale è altresì negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

ipotesi 2:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne al Consorzio, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
- b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per il Consorzio di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale;
- f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003;
- g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, ci si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

Nei casi di cui all'ipotesi 2, lett. *a)*, *d)*, *f)*, *g)* e *h)*, la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

Nei casi di cui all'ipotesi 1, lett. *d)* ed *e)*, ed all'ipotesi 2, il Consorzio dispone un accesso parziale a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso.

ALLEGATO B

DOCUMENTI PER I QUALI L'ACCESSO È DIFFERITO

1. Quando fanno parte del procedimento, denunce amministrative, esposti, segnalazioni comunque denominate, a seguito delle quali l'amministrazione abbia avviato un'attività istruttoria di natura ispettiva, di verifica o di controllo fino al momento in cui il procedimento non sia definito con provvedimento che eroga sanzioni amministrative anche di natura pecuniaria ovvero con l'archiviazione. Laddove il procedimento attivato a seguito di denuncia amministrativa, esposto, segnalazione comunque denominate, sia oggetto di informativa all'autorità giudiziaria, devono essere sottratti all'accesso tali atti propulsivi o comunque, gli altri documenti facenti parte del procedimento medesimo, oggetto di informativa, sino alle determinazioni dell'autorità giudiziaria medesima o, comunque, sino al momento in cui tali documenti non debbano più ritenersi secretati.
2. Ai sensi del D.lgs 163/2006:
 - a) L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) L'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette o di procedure negoziate, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento.
3. I documenti dei procedimenti concorsuali fino alla definizione delle singole fasi sub-procedimentali.
4. I documenti relativi all'attività istruttoria per la valutazione del personale fino alla conclusione del relativo procedimento.

COSTI PER IL RILASCIO DI COPIE

(Delibera della Assemblea dei Sindaci n. del 28/11/2003)

Attività Costo

Ricerca (se superiore a € 2.50) € 13 all'ora

Tipo di documento

Costo

Fotocopie formato A4	€ 0.10 a foglio
Fotocopie con formato superiore ad A4	€ 0.18 a foglio
Stampa di documenti ricavati da memorizzazione informatica	€ 0.80 a foglio
Estratti di planimetria, elaborati di progetti	€ 1050
Rilascio copie di Regolamenti Consortili	€ 1 cad.
Rilascio copie dello Statuto consortile (max 5 copie procapite)	gratuito
Rilascio di CD (costo minimo € 10.00)	€ 0.50 per file

Carte tematiche

Costo

Fotocopie formato A4 (cm 21x29.7)	€ 5.50
Fotocopie formato A3 (cm 29.7x42)	€ 11.00
Fotocopie formato A2 (cm 49x59.4)	€ 16.00
Fotocopie formato A1 (cm 59.4x84.1)	€ 21.50
Fotocopie formato A0 (cm 84.1x118.9)	€ 27.00

Il pagamento può essere effettuato:

- in contanti agli incaricati dell'Ufficio Area Affari Generali presso la sede di Covar 14 in Via Cagliari n. 3 a Carignano

Non è previsto alcun tipo di addebito se la richiesta proviene da una Pubblica Amministrazione